

LEGITTIMA LA SCISSIONE <NEGATIVA>

Il Consiglio notarile di Roma, in una massima pubblicata di recente, ha sancito la legittimità della **scissione <negativa>**, cioè quella che comporta l'assegnazione alla società beneficiaria di un **patrimonio netto contabilmente negativo**. Ciò è possibile purché si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: - che il patrimonio assegnato sia positivo, se **considerato a <valori correnti>**, e si rediga un'apposita **perizia** per rivalutarlo; - che la scissione sia a favore di una beneficiaria con un patrimonio netto con saldo contabile positivo, **idoneo ad assorbire quello negativo** che perviene dalla scissione; - che la scissione avvenga a **fini liquidatori**, cioè a favore di una società preesistente in stato di liquidazione (e tale stato **permanga** anche successivamente alla scissione). Secondo i notai romani, le conclusioni di cui sopra derivano dalla circostanza che l'elemento caratterizzante della scissione è l'intento di porre in essere un **<processo riorganizzativo>** delle società partecipanti, e non quello di operare un **trasferimento di ricchezza**. Riguardo al <rapporto di cambio>, qualora il valore corrente del patrimonio netto sia superiore a quello contabile, ma non si intenda rivalutarlo, l'assegnazione di quote od azioni a favore dei soci della scissa avverrà con **tecniche alternative** all'aumento di capitale, ad esempio **redistribuendo** le quote od azioni della società beneficiaria tra vecchi e nuovi soci.

<ABUSO DEL DIRITTO>: LE INDICAZIONI DI ASSONIME

Nella circolare n. 21/2016 di Assonime trovano spazio numerose importanti considerazioni riguardo alla nuova disciplina dell'**<abuso del diritto>**, entrata in vigore il **1° ottobre 2015**. In particolare, per quanto concerne i tratti definitori dell'abuso, la norma riveste valenza **interpretativa**, e quindi deve trovare applicazione anche agli atti notificati antecedentemente la sua entrata in vigore. Inoltre, la nuova disciplina ha carattere **generale**, e si applica quindi a **tutti i tributi**, come conferma il suo inserimento nello <Statuto del contribuente>. La cita-

ta circolare esamina poi in modo approfondito il rapporto tra <abuso del diritto> ed altre condotte, spesso oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria, quali la **simulazione**, l'**anti-economicità**, l'**esterovestizione** e l'**interposizione**. Il documento esamina poi casi pratici, considerando una serie di operazioni societarie, giudicando legittime (non elusive) la **fusione**, **alternativa** alla **liquidazione**, e la **scissione non proporzionale**, sia che riguardi aziende, sia altri <asset>. A certe condizioni, non integrerebbe operazione censurabile, in linea generale, neppure la **scissione** di un **bene singolo** (es. immobile) ed il successivo trasferimento delle quote o azioni della beneficiaria.

TASSATA LA CESSIONE DEL <PRELIMINARE>

Qualora una persona fisica, non imprenditore, **ceda** un **<contratto preliminare>** di compravendita, ad oggetto un bene immobile, la **differenza** tra quanto percepito e quanto versato a suo tempo costituisce **<reddito diverso>**, tassabile ai sensi dell'art. 67 del TUIR. E' quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 6 del 19.1.2015**. In tale documento si legge che la cessione del contratto è di fatto incluso nella fattispecie prevista dall'art. 67, comma I, lett. l-, del TUIR, che prevede la tassazione dei **proventi** derivanti dall'assunzione di **<obblighi di fare, non fare o permettere>**.

VENDITA DI SOFTWARE NEI RAPPORTI INTRA UE: IVA

La disciplina IVA per la compravendita di **software**, in ambito comunitario, varia a seconda che il prodotto sia consegnato o meno **tramite Internet**. Nel primo caso, sia che si tratti di **software <standardizzato>** o **personalizzato**, siamo in presenza di una **<prestazione di servizi>** (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). Qualora, invece, il **software** sia ceduto su **supporto fisico** (*cd-rom, dvd, ecc.*) e sia **<standardizzato>**, l'operazione è assimilabile alla compravendita di un **bene materiale** (art. 38 D.L. n. 331/1993, se acquistato da un operatore residente, art. 41, stesso D.L., se venduto). Infine, se il **software** è **personalizzato** ed è ceduto

to su **supporto fisico**, siamo in presenza di una prestazione di servizio.

PROFESSIONISTI: CONTROLLI SULLE ANTICIPAZIONI

Apprendiamo dai mezzi d'informazione che sono in corso verifiche fiscali su **professionisti**, specie notai ed avvocati, aventi ad oggetto in particolare le **<anticipazioni>**, cioè quelle somme versate **in nome e per conto** del cliente, che non sono soggette ad IVA (art. 15 del D.P.R. n. 633/1972), né a tassazione IIDD. Ovviamente, la parte non documentata di tale <voce> formerà oggetto di ripresa fiscale. Geometri, architetti ed ingegneri sono invece sottoposti a verifica riguardo alle pratiche **<Docfa>** da ogni professionista trasmesse: per esse l'Amministrazione finanziaria riscontra se, per ogni pratica, sia stata emessa una fattura. Nel caso di **dichiarazioni non fatturate**, l'Ufficio procede in modo **<induttivo>**, assumendo come parametro le tariffe approvate dal Consiglio nazionale dei geometri.

FATTURA INCOMPLETA: IVA INDETRAIBILE

La Corte di Giustizia UE, con due sentenze del 15.9.2016 (C-516/14 e C-518/14) ha giudicato **indetraibile** l'IVA esposta in una fattura, la cui **descrizione** sia **<generica>**, in particolare riguardo all'**<entità e natura dei servizi resi>**. L'esempio riportato di <descrizione non corretta>, attinente a consulenze legali, recava: **<servizi giuridici prestati nel periodo gennaio-giugno 2016>**. La sentenza prevede tuttavia la possibilità che il diritto alla detrazione, sia altrimenti comprovato (**successivamente all'emissione**), tramite, ad esempio, <ulteriori informazioni>, che integrino la fattura. In questo caso, tuttavia, nella seconda delle due sentenze citate, la Corte afferma che il **diritto alla detrazione** interverrà solamente **nell'esercizio in cui è fornita l'integrazione**, non quello in cui la fattura è stata emessa; non si produrrebbe, cioè, effetto retroattivo. Il <messaggio>, quindi, è molto chiaro: se la fattura di prestazioni di servizi (ad esempio, di consulenza) reca una descrizione sintetica, specie quando riguarda il servizio prestato in un determinato lasso di tempo, è **indi-**

spensabile, almeno, **allegare** al documento i <**rapportini**> dell'attività svolta.

IVA EXTRA UE: CESSIONE DI BENI IN FIERA

Si verifica di frequente che i beni trasportati da un soggetto passivo italiano, in territorio extra UE, per la **partecipazione ad una fiera**, siano, successivamente alla manifestazione, **ceduti in loco**. Quest'ultima operazione, secondo la Cassazione (sentenza n. 5168/2016), è da considerare <non imponibile> art. 8 D.P.R. n. 633/1972, con la motivazione che gli stessi beni (in <temporanea esportazione>), al momento della cessione, non hanno perso la condizione di beni nazionali (sotto l'aspetto doganale). Tale orientamento, tuttavia, non è condiviso né dall'Agenzia delle Entrate (nota n. 839/2000), né dalla giurisprudenza europea (causa C-165/11), che considerano l'operazione <**fuori campo IVA**> ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972. Tenuto conto delle implicazioni legate al considerare <non imponibile> l'operazione di cui sopra (si consideri la possibilità di costituirsi un <plafond> per l'acquisto in sospensione IVA, o addirittura di conseguire lo *status* di <esportatore abituale>), è certamente consigliabile adottare l'**interpretazione più prudentiale**, optando per il <fuori campo>. Qualora la fiera si sia tenuta in un paese comunitario, la successiva vendita dei beni (nello stesso paese), integra, per le norme nazionali e comunitarie, un'operazione con **territorialità nel paese ove avviene la vendita**, ed implica la necessità, da parte del cedente nazionale, di **identificarsi** con una partita IVA <locale>. Diverso dal caso rappresentato, è quello del trasferimento dei beni in un paese estero (UE od extra UE) in regime di <**consignment stock**>, con successiva vendita nei confronti, però, di un **cessionario in origine già identificato**; in tal caso la cessione sarà <non imponibile> (ai sensi art. 8 D.P.R. n. 633/1972 o art. 41 del D.L. n. 331/1993).

VARIAZIONI NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Mentre le variazioni <in aumento> sono **sempre obbligatorie**, quelle <in diminuzione> sono facoltative, ma i relativi do-

cumenti non possono essere emessi (con rilevanza ai fini IVA) **decorso un anno dall'operazione**, se dipendenti da sopravvenuto accordo delle parti. Se la variazione comporta la **restituzione parziale o totale dei beni** al fornitore italiano (nel territorio dello stato), questi dovrà presentare il modello INTRA 1-ter **agli effetti statistici** (periodicità mensile), **anche se la variazione non è operata ai fini fiscali**. Se l'operatore nazionale presenta gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni con **cadenza trimestrale**, deve essere compilato il modello INTRA 1-ter ai soli fini fiscali (ovviamente, **se la variazione è emessa ai fini fiscali**, altrimenti non è dovuto alcun adempimento). Il fornitore nazionale, **anche se non effettua la variazione <in diminuzione>**, deve comunque **ridurre** del corrispondente importo la **disponibilità del plafond** per effettuare acquisti di beni/servizi senza applicazione dell'imposta, come prevede la circolare ministeriale n. 13 del 23.2.1994.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: ALIQUOTE D'AMMORTAMENTO

Anche qualora, per gli **impianti fotovoltaici ed eolici**, si sia versato (per l'acquisto) un corrispettivo unitario per l'intero complesso, **esigenze contabili e fiscali** impongono la suddivisione dell'insieme nelle varie componenti. In tal modo diviene possibile applicare, anche fiscalmente, l'aliquota d'ammortamento propria della parte **immobiliare (4%)**, distinta da quella applicabile alla componente <**impianti ed attrezzature**>, funzionali allo specifico processo produttivo (9%). Ciò, è quanto ha previsto la <**norma di comportamento**> n. 197 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti. Per la **suddivisione** del valore tra le varie componenti, si consiglia una **perizia giurata**.

COSTITUZIONE SRL: NO ASSEGNO BANCARIO

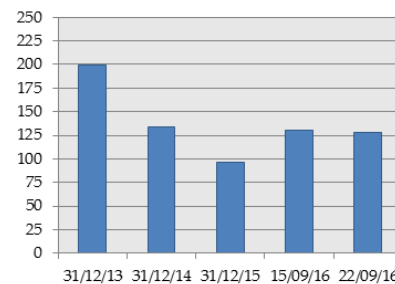
La massima n. 23 del Comitato notarile regionale della Campania ha espresso parere **negativo** alla liberazione dei conferimenti in denaro, mediante **assegni bancari**, in sede di **costituzione** della società. Mentre l'**assegno circolare** è giudicato **idoneo** a tale finalità, per la sua si-

curezza, per l'assegno bancario l'adempimento può considerarsi avvenuto solo all'**incasso** del titolo.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	22/09/16	15/09/16
3 mesi	-0,31	-0,31
6 mesi	-0,20	-0,20
1 anno	-0,06	-0,05
CAMBI	22/09/16	15/09/16
Euro - USD	1,1238	1,1254
Euro - yen	113,19	114,98
SPREAD	22/09/16	15/09/16
Btp vs BUND 10 years	127,8	130,2

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.